



### INDICE:

#### CONCORRENZA

Covid-19 e aiuti di Stato: gli interventi della Commissione europea, dall'approvazione della prima misura di aiuti notificati dalla Danimarca all'approvazione di un quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia, *di Dario Paschetta e Mariagrazia Berardo* - p. 2

#### DIRITTO SOCIETARIO

- Covid 19. DL Cura Italia. Misure per svolgimento assemblee societarie - p. 3
- Nomina obbligatoria Sindaci / Revisori SRL e Società Cooperative. Nuovo termine - p. 4

#### LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Covid-19, DPCM 22 marzo 2020. Sospensione attività produttive - p. 4
- Covid-19, DL Cura Italia - p. 5

#### PRIVACY

Covid-19, Misure emergenziali e suggerimenti pratici per le imprese per la privacy, *di Lorenzo Conti e Gianna Iannotti* - p. 6

#### RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE D.LGS. 231/2001

Covid-19, Misure emergenziali e suggerimenti pratici per le imprese per il D.lgs 231/2001, *di Maddalena Palladino e Giuseppe Aminzade* - p. 7

#### SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Covid-19, DL Cura Italia. Dispositivi di protezione individuale - p. 7

#### APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Forza maggiore e Covid-19, *di Antonio Gambaro, Alberto Salvadé, Edoardo Courir, Stefano Silvestri, Federico Valle*

**COVID – 19 E AIUTI DI STATO: GLI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DALL’APPROVAZIONE DELLA PRIMA MISURA DI AIUTI NOTIFICATA DALLA DANIMARCA ALL’APPROVAZIONE DI UN QUADRO TEMPORANEO SUGLI AIUTI DI STATO PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI DALLA PANDEMIA.**

Con decisione del 12 marzo u.s. la Commissione europea (“**Commissione**”) ha approvato in via d’urgenza la prima misura di aiuto notificata da uno Stato membro a seguito dello scoppio del COVID – 19 (“*State Aid SA.56685 (2020/N) – DK – Compensation scheme for cancellation of events related to COVID-19*”).

Si tratta del regime di aiuti predisposto dalla Danimarca al fine di compensare, grazie allo stanziamento di un fondo di DKK 91 milioni (pari circa a 12 milioni di euro), i danni subiti dalle imprese organizzatrici di eventi pubblici, in programma nel periodo 6-31 marzo, destinati ad un numero elevato di partecipanti (almeno 1.000) o comunque a soggetti potenzialmente più a rischio di contrarre il nuovo virus (quali, ad esempio, anziani), che sono stati cancellati e/o posticipati in ottemperanza alla raccomandazione ufficiale adottata dalle autorità danesi lo scorso 6 marzo per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia.

La Commissione ha ritenuto tale misura un aiuto di Stato ammissibile, in quanto volto a mitigare, senza falsare indebitamente la concorrenza del mercato interno, danni direttamente derivanti da un evento straordinario ed imprevedibile, quale appunto la diffusione della pandemia da COVID-19, in linea con quanto previsto dall’art. 107, par. 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per cui sono compatibili con il mercato interno e quindi legittimi quegli aiuti “*destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*”.

Nozione questa che, in assenza di una definizione normativa, è stata da sempre interpretata in senso molto restrittivo, sia dalla Corte di Giustizia UE (si vedano in particolare la sentenza dell’11 novembre 2004, causa C-73/03, *Spagna c. Commissione*, paragrafi 36 e 37 e la sentenza del 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Giuseppe Atzeni e altri c. Regione autonoma della Sardegna*, paragrafo 79) che dalla stessa Commissione, la quale nel corso degli anni, è giunta ad

individuare tre elementi che devono necessariamente coesistere per poter qualificare un evento come “*eccezionale*”. Tali elementi sono: i) la non prevedibilità (o comunque la difficile prevedibilità); ii) la portata e/o l’impatto significativo dell’evento (aspetto questo da valutare con riferimento all’impossibilità di contenere le conseguenze negative e/o all’elevato numero dei decessi cagionati dall’evento, come chiarito dalla Commissione rispettivamente nella decisione del 4 ottobre 2000 - caso nn. 6/2000, relativo al regime di aiuti notificato dalla Francia per il risarcimento parziale dei danni subiti dalle imprese a seguito delle intemperie del dicembre 1999 e del naufragio della petroliera Erika– e nella decisione dell’11 aprile 2012 – caso SA.33487, relativo al regime di aiuti notificato dall’Ungheria a sostegno delle imprese dei settori agricolo ed ittico a seguito del disastro ecologico - c.d. catastrofe del fango rosso - cagionato dalla rottura di una diga); iii) il carattere straordinario dell’evento, tale da alterare il normale funzionamento del mercato.

Tutti elementi questi ampiamente riscontrabili in un evento quale lo scoppio di una pandemia da un nuovo virus per cui, al momento, non esistono né una cura né un vaccino, quale appunto il COVID-19, che rientra pertanto tra gli “*eventi eccezionali*” che legittimano a norma dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE l’adozione da parte degli Stati membri di misure ed interventi per concedere aiuti alle imprese per compensare i danni da queste subiti a causa dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti adottati dagli Stati per cercare di contenerne la diffusione.

La decisione della Commissione appare particolarmente significativa in quanto si tratta di un vero e proprio *leading case*, che sarà utilizzato come riferimento nell’esame delle misure ex art. 107, par. 2 lett. b) TFUE che verranno notificate da altri Stati membri.

Al fine di supportare ulteriormente questi ultimi, la Commissione è altresì intervenuta per chiarire quali sono le altre misure compatibili con l’art. 107 TFUE (e quindi non qualificabili quali aiuti di Stato vietati dalla stessa norma), che possono essere adottate dagli Stati per far fronte all’emergenza. Come si legge in particolare nella dichiarazione rilasciata sempre in data 13 marzo 2020 da Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione, dette misure possono articolarsi in:

- a) misure di sostegno a favore di tutte le imprese, senza distinzioni, non sono soggette all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione, in quanto non forniscono un vantaggio a specifiche imprese rispetto alla generalità degli operatori economici nelle medesime situazioni (ad esempio, come

- avvenuto in Italia, la sospensione e la proroga delle scadenze fiscali);
- b) misure di sostegno finanziario dirette ai consumatori, anch'esse non soggette all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione, in quanto non rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, non essendo rivolte alle imprese (ad esempio, il rimborso dei biglietti di eventi cancellati a seguito dello scoppio del COVID-19, non rimborsati dagli organizzatori);
  - c) regimi di aiuti di Stato analoghi a quello danese, compatibili con il mercato interno in quanto volti a compensare le imprese dei danni *direttamente* causati da un *“evento eccezionale”*, in linea con l'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE;
  - d) regimi di sostegno dedicati alle piccole e medie imprese (PMI), che possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, in quanto *“aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”*, purchè vengano rispettate anche le condizioni previste dalla *“Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”*;
  - e) per gli Stati più duramente colpiti dall'emergenza (come l'Italia), misure straordinarie a sostegno dell'economia dell'intero Paese (quindi non limitate a specifici settori produttivi e/o imprese), che possono essere ritenuti aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), in quanto aiuti destinati a *“porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”*.

Con riferimento agli ultimi tre casi, per i quali si rendono necessari l'esame e l'approvazione da parte della Commissione, quest'ultima si è impegnata a concederla nel minor tempo possibile (nel caso della Danimarca, l'approvazione è intervenuta dopo sole 24 ore dalla notifica del regime di aiuti).

Le indicazioni sopra riportate si concretizzate il 19 marzo 2020 quando la Commissione ha adottato un quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme europee per fronteggiare le gravi conseguenze economiche derivanti dall'emergenza COVID-19. Il nuovo quadro trova la sua base giuridica nel già citato art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE.

Il citato quadro prevede e disciplina cinque tipi di aiuti:

- i) **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e accounti**: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
- ii) **garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese**: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
- iii) **gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese**: questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- iv) **garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale**: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese; il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
- v) **assicurazione del credito all'esportazione a breve termine**: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine. I provvedimenti della Commissione qui esaminati sono solo alcuni dei primi interventi assunti da quest'ultima per coordinare una risposta europea e sostenere concretamente gli Stati membri in una situazione senza precedenti dalla nascita dell'UE per far fronte alle gravi conseguenze economiche e sociali che l'emergenza sta provocando.

*Avv. Dario Paschetta, Avv. Mariagrazia Berardo  
Studio Legale Frignani Virano e Associati*

## DIRITTO SOCIETARIO

### COVID 19 - DL CURA ITALIA - MISURE PER SVOLGIMENTO ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il DL n. 18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in GURI il 17.03.2020, contiene anche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

In particolare, al fine di assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità **compliant** con le misure emergenziali di sicurezza attualmente vigenti, l'articolo 106 del DL prevede:

- la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-**bis** del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. - ovvero entro il 31 luglio in seconda convocazione - anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società);

- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tali strumento non sia contemplato negli statuti (co. 2);

Per le medesime società, la possibilità di prevedere altresì lo svolgimento dell'assemblea **esclusivamente** mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei partecipanti e senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria;

- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare (co. 3);

- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-**undecies**, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga **esclusivamente** tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più

stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-**undecies**) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4);

- l'applicazione del regime previsto per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5);

- l'applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il 31 luglio ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7);

- per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8).

## **NOMINA OBBLIGATORIA SINDACI / REVISORI SRL E SOCIETÀ COOPERATIVE - NUOVO TERMINE**

E' stato pubblicato in Gazzetta la legge di conversione del decreto cd. **Milleproroghe 2020** (L. n. 8/2020), che è intervenuto anche sul termine per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore in s.r.l. e società cooperative.

Si ricorda che il **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.lgs. n. 14/2019) ha introdotto tale obbligo per le società che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno una delle seguenti soglie: **i)** attivo patrimoniale: 4 mln di euro; **ii)** ricavi da vendite e prestazioni: 4 mln di euro; **iii)** numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (art. 379, co. 1). Le predette società avrebbero dovuto adempiere entro il 16 dicembre 2019 (art. 379, co. 3).

Con il decreto Milleproroghe, quest'ultimo termine è stato posticipato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (art. 8, co. 6-**sexies**).

Pertanto, il termine entro cui provvedere alla nomina è il 29 aprile p.v. (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), salvo le particolari condizioni per cui lo stesso può individuarsi nel 28 giugno p.v. (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) (art. 2364, co. 2, cc).

## **LEGISLAZIONE OSSERVATORIO**

### **COVID-19 - DPCM 22 MARZO 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito, DPCM) che

intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le nuove misure hanno efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020.

Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni.

Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell'allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività.

L'elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze. A questo proposito si segnala che un primo DM è già stato adottato in data 25 marzo 2020.

Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:

1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);
4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
6. attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).

Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva (lo stabilimento).

Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l'impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni

beneficarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l'esercizio in deroga della stessa. Per l'attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, l'attività può proseguire previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Per le attività oggetto di sospensione, è consentita la prosecuzione fino al 25 marzo (incluso), al fine di poter completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

È comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

In merito, al DPCM sono disponibili una serie di FAQ già trasmesse alla base associativa, ma che possono essere richieste via e-mail a: [legale@anie.it](mailto:legale@anie.it).

## COVID-19 - DL CURA ITALIA

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. Decreto Cura Italia).

Il provvedimento, che si aggiunge ad altri 3 decreti-legge precedenti connessi all'emergenza in corso, non esaurisce la strategia di sostegno e di rilancio dell'economia, che il Governo dovrà sostenere anche nei prossimi mesi, auspicabilmente con un più efficace coordinamento con i partner europei e con un piano di medio termine. Peraltro, le modifiche al decreto in esame e altri eventuali interventi normativi saranno fortemente condizionati dall'efficacia delle misure restrittive finora messe in campo e dal trend a livello globale della pandemia, che sta mettendo a dura prova l'intero sistema produttivo. Con il Decreto Cura Italia vengono comunque stanziati risorse significative, utilizzando tutti gli spazi di bilancio per i quali il Governo aveva chiesto l'autorizzazione al Parlamento.

Venendo ai contenuti del provvedimento, esso dovrebbe rispondere - come anticipato dal Governo nel corso delle interlocuzioni che lo hanno preceduto - a tre principali obiettivi

- un incremento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, al sistema della protezione civile e alle forze dell'ordine per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- misure di contrasto ai disagi sociali ed economici conseguenti al rallentamento e alla sospensione delle attività produttive (sostegno dei redditi, salvaguardia dell'occupazione, potenziamento degli ammortizzatori sociali, rafforzamento del congedo parentale);
- sostegno, anche attraverso la concessione di garanzie sui debiti, alle imprese dei territori e dei settori produttivi colpiti in termini di riduzione del livello di attività e di fatturato.

E' disponibile una nota di approfondimento sulle misure di maggiore interesse per le imprese, che può essere richiesta anche via e-mail a [legale@anie.it](mailto:legale@anie.it)

## PRIVACY

### COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI E SUGGERIMENTI PRATICI PER LE IMPRESE

#### *Potenziali rischi*

In data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto **da Governo e parti sociali** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che prevede l'implementazione di procedure (ad es. possibilità di misurazione della temperatura ai dipendenti e richiesta di rilascio di dichiarazioni attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti con soggetti contagiati) che impattano in modo significativo sulla privacy dei soggetti sottoposti a tali procedure di contenimento. Il protocollo supera le indicazioni del comunicato stampa del Garante Privacy del 2 marzo scorso, dal quale si attendono chiarimenti.

#### *Cosa fare?*

#### **Con riferimento alle procedure di rilevazione in tempo reale della temperatura corporea**

- È possibile rilevare la temperatura, ma non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato

e registrare il superamento della soglia di temperatura ma solo se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.

- Occorre integrare l'informativa sul trattamento dei dati personali dei dipendenti indicando: *i*) quale **finalità**, la prevenzione dal contagio da COVID-19; *ii*) quale **base giuridica**, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e *iii*) quale **durata** della conservazione dei dati, sino al termine dello stato d'emergenza (sarebbe opportuno indicare un periodo più preciso). L'informativa può anche essere resa **oralmente**, omettendo le informazioni già a conoscenza del dipendente.
- Occorre definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, e quindi: *i*) individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie; *ii*) non diffondere o comunicare a terzi i dati al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. Autorità sanitarie).
- Occorre assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore (ad es. in caso di isolamento o allontanamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o sviluppo dei sintomi durante attività lavorativa, oppure quando il lavoratore comunichi di essere venuto in contatto con soggetti contagiati al di fuori dell'azienda).

#### **Con riferimento alle richieste di rilascio di dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti con soggetti positivi al Covid-19:**

- Occorre raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
- In caso di dichiarazione positiva su contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito: *i*) alla persona risultata positiva e *ii*) alla specificità dei luoghi.

#### *Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)*

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board, per brevità «EDPB») ha pubblicato, in data 19 marzo 2020, una dichiarazione riguardante il trattamento dei dati personali nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19. In tale nota, l'EDPB

sottolinea che il titolare e/o il responsabile del trattamento dei dati personali (ad es. il datore di lavoro) – anche in un contesto di emergenza – devono garantire la protezione dei dati personali degli interessati, nel rispetto dei principi cardine della data privacy, previsti anche dal Regolamento europeo 679/2019 («GDPR»).

### In pillole

L'EPDB dedica una sezione della dichiarazione al **contesto lavorativo**, chiarendo come il GDPR consenta anche da parte dei datori di lavoro il trattamento dei dati personali (anche sensibili) in un contesto come quello relativo al Covid-19, in conformità al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite, se necessario per **motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica**. In tali circostanze specifica che non è necessario basarsi sul consenso dei singoli.

In particolare l'EPDB, richiamando i principi generali relativi al trattamento dei dati - quali l'indicazione della finalità del trattamento, l'obbligo di rendere l'informativa all'interessato e l'adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza dei dati - ed in linea con quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali lo scorso 14 marzo:

- riconosce che il trattamento dei dati personali - anche sensibili - da parte del datore di lavoro può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto lo stesso (ad es. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria) e che, nello specifico contesto relativo al Covid-19, il trattamento dei dati sanitari è lecito in virtù delle deroghe previste dall'articolo 9, comma 2 lett. c) (tutela di un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica) e lett. i) (motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica) del GDPR;
- chiarisce che il datore di lavoro, nel richiedere informazioni sanitarie ai propri dipendenti e visitatori, deve rispettare il principio di minimizzazione e di proporzionalità nella raccolta dei dati, chiedendo solo quelle necessarie;
- chiarisce che il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti, se previsto dalle rispettive norme nazionali;
- chiarisce che il datore di lavoro deve informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19 ma non deve comunicare più informazioni del necessario,

tutelando la dignità e integrità del soggetto interessato.

*Avv. Lorenzo Conti e Avv. Gianna Iannotti  
Studio Legale Rucellai & Raffaelli*

## RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE D.LGS. 231/2001

### COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI E SUGGERIMENTI PRATICI PER LE IMPRESE

#### Potenziali rischi

La mancata adozione delle misure a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro può esporre l'impresa alla responsabilità prevista dal d.lgs 231/2001

#### Cosa fare?

- Aggiornare il documento di valutazione dei rischi innalzando il livello di sicurezza aziendale.
- Predisporre un efficace protocollo di prevenzione avvalendosi della consultazione del medico aziendale.
- Elevare le misure di prevenzione in materia di igiene anche mediante la formazione e addestramento dei dipendenti.
- Rinnovare l'approccio alla mobilità del personale potenziando gli strumenti digitali che consentono di organizzare riunioni di lavoro a distanza limitando gli spostamenti.
- Potenziare il controllo da parte dell'Organismo di vigilanza al fine di monitorare tutte le informazioni utili all'identificazione dei rischi.

*Avv. Maddalena Palladino e Avv. Giuseppe Aminzade  
Studio Legale Rucellai & Raffaelli*

## SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

### COVID-19 - DL CURA ITALIA – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ricordiamo che il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, siglato tra le parti sociali il 14.03.2020, al punto 6 dedicato ai dispositivi di protezione individuale, prevede che

*<L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:*

*a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.*

*b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria>*

In merito alla tipologia di mascherine da utilizzare per i dipendenti, **l'art. 16 del DECRETO CURA ITALIA** prevede che:

*<1. Per contenere il diffondersi del COVID-19 fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.*

*2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio> (per questo aspetto della deroga vedere anche art. 15).*

Si ricorda che l'art. 43, comma 1 del Decreto Cura Italia prevede **contributi alle imprese per la sicurezza**, stabilendo che allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DIRETTORE RESPONSABILE

*Maria Antonietta Portaluri*

REDAZIONE

*Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni – Mattia Ciribifera*

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

*Antonio Gambaro, Alberto Salvadé, Edoardo Courir, Stefano Silvestri, Federico Valle - Studio Legale Bird & Bird (Milano - Roma) - Avv. Dario Paschetta e Avv. Mariagrazia Berardo, Studio Legale Frignani Virano e Associati (Torino - Milano - Roma - Bologna) - - IMQ International Services Area - Avv. Giuseppe Aminzade, Avv. Lorenzo Conti, Avv. Gianna Iannotti e Avv. Maddalena Palladino, Studio Legale Rucellai & Raffaelli (Milano - Roma - Bologna).*

---

*Proprietario ed editore:*  
Federazione ANIE  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.1  
Direttore Responsabile  
Maria Antonietta Portaluri  
Registrazione del Tribunale  
di Milano al n° 116 del  
19/2/1996

**TeLex Anie**



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



*Pubblicazione a cura di:*  
Servizio Centrale Legale  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.246  
e-mail legale@anie.it  
*Diffusione via web [www.anie.it](http://www.anie.it)*

## FORZA MAGGIORE E COVID-19

### **Premessa:**

La diffusione del Covid-19 ha provocato un rallentamento della produzione industriale e blocchi nella distribuzione e nell'erogazione dei servizi in Cina e poi in altri paesi tra cui l'Italia, in particolare in Lombardia e nelle province limitrofe.

I provvedimenti assunti dalle autorità governative, limitando lo spostamento delle persone, comportano sospensioni e rallentamenti delle attività produttive con conseguente impossibilità di rispettare i termini di consegna previsti contrattualmente e, al momento, non è possibile prevedere con esattezza quando terminerà l'emergenza. Analoga incidenza hanno gli accordi collettivi che impongono alle imprese di mettere in atto misure che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

In questa situazione può essere utile per le imprese disporre di un quadro di riferimento per affrontare le conseguenze giuridiche che si collegano ai ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali sia sul lato di chi deve effettuare le consegne che su quello di chi deve riceverle e più in generale sul lato di chi si è obbligato ad effettuare certe prestazioni, come sul lato di chi ha il diritto di riceverle.

### ***Ipotesi di Forza Maggiore: le fonti legali.***

In prima battuta la diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure assunte dal Governo Italiano, nonché dalle altre autorità locali, possono configurarsi come un evento di Forza Maggiore, qualora assumano carattere ostativo alla esecuzione dei programmi contrattuali.

Pressoché tutti gli ordinamenti riconoscono che la Forza Maggiore possa essere causa di esonero dalla responsabilità contrattuale. Le fonti sovranazionali regolano in modo esplicito l'ipotesi di Forza Maggiore per prevedere che la parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l'inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze (art. 7.1.7 *UNIDROIT Principles 2016*; Art. 79 *CISG*).

Inoltre, molti contratti contengono esplicite clausole in proposito. Il codice civile italiano non contiene uno specifico articolo dedicato all'ipotesi di Forza Maggiore, tuttavia si tratta di nozione ben presente nel diritto italiano applicato.

Piuttosto, giova ricordare che ciascun sistema giuridico modula l'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da eventi esterni ostativi in vari modi, sicché attorno ad un nucleo comune si collocano una serie di regole operative non sempre coincidenti tra loro, ad iniziare dall'identificazione delle circostanze che integrano la nozione di Forza Maggiore. Pertanto rispetto al singolo contratto occorre in primo luogo verificare quale sia il diritto applicabile al rapporto.

Qualora il contratto sia retto dal diritto italiano il quadro generale di riferimento può essere, in prima approssimazione, il seguente.

### ***Forza Maggiore: i caratteri generali.***

Circa le circostanze che integrano la ricorrenza di Forza Maggiore il diritto applicato italiano fa riferimento a concetti assai generali, identificando sostanzialmente la Forza Maggiore con una forza esterna, o con fatti umani di terzi, o del principio che siano ostativi in modo assoluto alla esecuzione della prestazione dovuta e che sfuggano alla sfera di controllo di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell'impiego della mano d'opera. Tali eventi esterni debbono altresì essere imprevedibili al momento della conclusione del contratto e sopraggiungere quando il debitore non sia già in mora.

Calando queste direttive nelle concrete circostanze derivate dall'emergenza Covid-19 ne dovrebbe discendere una gerarchia di situazioni specifiche a seconda della tipologia di ostacoli che le singole unità produttive possono aver incontrato, o incontrare.

In riferimento al parametro della imprevedibilità è ragionevole considerare che tutti i contratti stipulati prima del 12 gennaio 2020, data del primo *report* della National Health Commission China al WHO, sono stati stipulati senza poter prevedere l'evenienza epidemica.

Leggermente più incerta può essere la sorte di quelli stipulati tra il 12 gennaio 2020 ed il 21 gennaio 2020, data del primo *report* del WHO. Ovviamente da tale data in poi l'eventualità di una pandemia e delle sue immediate conseguenze è divenuta via via più prevedibile e ciò potrebbe impedire di invocare la esimente della Forza Maggiore.

### ***Precisazioni circa la nozione di Forza Maggiore.***

In riferimento alle varie misure di contenimento dell'epidemia adottate dalle Pubbliche Autorità nelle varie zone geografiche dell'Italia ed in tempi scaglionati, si sottolinea che può essere suggestivo, ma impreciso invocare un *Factum Principis*.

In realtà, non constano sino ad oggi provvedimenti pubblicistici cogenti che impongano blocchi della produzione di merci, o di consegne, salvo il caso dei contratti di trasporto e di quelli relativi alla distribuzione al minuto che sono incisi dall'imposizione della chiusura dei punti vendita.

Ciò non toglie che le attività programmate possono risultare definitivamente ostacolate se il personale dipendente non può raggiungere le unità produttive, o se è esentato dall'obbligo di raggiungerle ed in questi casi è ragionevolmente ipotizzabile la sussistenza di una causa di Forza Maggiore.

Alla stessa nozione andranno riportate le sospensioni delle attività produttive causate dalla necessità di adottare misure che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione secondo i protocolli di intesa stipulati con le organizzazioni sindacali; ed anche i blocchi o rallentamenti della produzione causati da scioperi del personale giustificati dalla esigenza di tutelare la salute dei lavoratori in presenza dell'epidemia di Covid-19.

Si tratta di eventi strettamente connessi con una evenienza straordinaria ed imprevedibile rispetto alle cui conseguenze la diligenza dell'imprenditore nell'adottare misure atte a superarle, o a contenerle, dovrà essere valutata caso per caso, ma non si può ragionevolmente escludere in partenza la ricorrenza di una causa di Forza Maggiore.

Eguale andranno valutate le attività produttive collocate a valle di quelle che sono state bloccate per cause di Forza Maggiore e che contrattualmente facevano legittimo affidamento su lavorazioni che non hanno potuto svolgersi in regime di esenzione da responsabilità.

Ciò con la precisazione che in quest'ultima ipotesi non ci si potrà esentare dalla responsabilità contrattuale sulla base di un fatto notorio, ma occorrerà provare (prova facile) la preesistenza del vincolo contrattuale ed, inoltre (prova meno agevole), l'assenza di ragionevoli alternative di approvvigionamento.

Giova infine sottolineare che l'impossibilità in esame è sicuramente temporanea. Essa perdura quanto perdurano le restrizioni imposte dalla pubblica autorità alla mobilità del personale, al blocco delle attività commerciali ed al tempo necessario a mettere in atto misure che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Pertanto la causa di esclusione dalla responsabilità contrattuale ha una durata limitata e, salve le ipotesi di termine essenziale per una delle parti, non esenta la parte debitrice dall'obbligo di attivarsi per eseguire la prestazione in un tempo ragionevole dopo la cessazione delle evenienze di Forza Maggiore.

### ***Ipotesi di Forza Maggiore: la disciplina contrattuale.***

Quanto sin qui espresso riflette la disciplina di fonte legale, la quale tuttavia non è inderogabile, ragion per cui essa entra in gioco quando il contratto non detti alcuna previsione circa le evenienze che potenzialmente possono integrare la nozione di Forza Maggiore.

Evidentemente ciascun contratto ha il proprio contenuto ed il proprio stile, sicché la ricchissima costellazione di clausole contrattuali in uso non è suscettibile di una breve sintesi.

Tuttavia possono essere utili tre annotazioni:

- 1 I casi in cui il contratto escluda la rilevanza della Forza Maggiore sono possibili e danno luogo ad eleganti questioni giuridiche, ma esclusioni esplicite sono relativamente piuttosto rare, occorrendo che sia chiaro l'intento delle parti di dotare il rapporto contrattuale del carattere dell'aleatorietà.
- 2 In generale, le clausole contrattuali precisano i rischi derivanti da prevedibili difficoltà di esecuzione della prestazione allo scopo di ripartirli tra le parti. Simili previsioni concorrono a definire la nozione di Forza Maggiore adottata dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, ma le evenienze in esse considerate non coincidono a rigore con la nozione di Forza Maggiore, se non altro perché difettano del carattere della imprevedibilità.
- 3 Pertanto le clausole contrattuali possono prendere in considerazione a fini di esonero da responsabilità evenienze che a rigore non rientrano nella nozione di Forza Maggiore, in quanto designano difficoltà ad adempiere e non già oggettive circostanze ostative all'adempimento. Viceversa, le clausole contrattuali possono elevare il grado di diligenza che è imposto alla parte debitrice di una determinata prestazione per superare le conseguenze degli eventi di Forza Maggiore.

In definitiva, a fronte della emergenza Covid-19 l'ipotesi di esonero da responsabilità per cause di Forza Maggiore è potenzialmente prospettabile, ma la soluzione di eventuali conflitti rimane affidata in larga misura al contenuto ed al tenore dei singoli contratti ed alla loro interpretazione.

### ***Le ipotesi collaterali.***

L'effetto giuridico del verificarsi di una evenienza di Forza Maggiore è, come si è detto, l'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante dall'oggettivo mancato adempimento.

Tuttavia nei contratti di durata, alla esecuzione di prestazioni parziali, o periodiche vengono associati altri specifici effetti. Si tratta delle numerose ipotesi in cui la misura oggettiva dell'*output* produttivo non costituisce l'oggetto di una prestazione dovuta alla controparte contrattuale, ma integra un parametro in base al quale si determina l'ammontare di obblighi relativi alla parte variabile del corrispettivo dovuto, oppure si determinano obblighi di tipo indennitario. Si pensi al caso dei minimi garantiti in ambito di contratti di distribuzione, o di licenza, o alle percentuali minime di fatturato in base ai quali integrare i canoni da versare ai titolari di Centri Commerciali; oppure ai *Material Adverse Changes* in ambito M&A.

L'alterazione delle normali circostanze in cui si svolge l'attività parametrata che consegua alla diffusione dell'epidemia Covid-19, rientra in prima battuta nella nozione di "sopravvenienze"; mentre non sarebbe del tutto corretto invocare nelle stesse circostanze la nozione di "presupposizione", posto che a quest'ultima si collegano conseguenze invalidanti del contratto che non sembrano compatibili, salvo casi eccezionali, con il carattere temporaneo dei fatti ostativi allo svolgimento della normale attività produttiva che, come anzidetto, sono la normale conseguenza della epidemia di Covid-19.

Riguardo alle sopravvenienze il punto di partenza è la constatazione per cui nel diritto civile italiano non è previsto un generale obbligo in capo alle parti di rinegoziare i contenuti del regolamento contrattuale, in modo da adeguarli a eventuali sopravvenienze originariamente non contemplate dai contraenti. Detto altrimenti: non è configurabile un generico obbligo di rivedere i contenuti del regolamento contrattuale ogniqualvolta si manifestino circostanze idonee ad alterare l'equilibrio originario.

Tuttavia, a parte una serie di regolazioni specifiche circa le sopravvenienze relative a singoli tipi di contratto, come, ad esempio, l'appalto, è da osservare che esiste una articolata tendenza della giurisprudenza, la quale dà rilievo ad accadimenti che per la loro dimensione, gravità ed imprevedibilità alterano in modo talmente rilevante da giustificare una eterointegrazione del contratto secondo il canone di buona fede ex artt. 1374, 1375 c.c., che consente un controllo giudiziale di proporzionalità ed adeguatezza dell'equilibrio economico programmato dalle parti.

È noto che queste tematiche sono ampiamente dibattute e rispetto ad esse le riforme del diritto delle obbligazioni contrattuali attuate in Germania (2002) ed in Francia (2016) hanno preso posizione. Ciò non è ancora avvenuto in Italia, ma è possibile che l'evento epocale cui si sta assistendo acceleri il processo di riforma vuoi in via legislativa, oppure giurisprudenziale.

Nell'attuale atmosfera politica ed intellettuale il punto di approdo più probabile non dovrebbe essere molto diverso da quello delineato nel § 313.1 BGB: «*Se le circostanze, divenute base del contratto, sono alterate dopo la conclusione del contratto in modo talmente rilevante che le parti, se avessero previsto quest'alterazione delle circostanze, non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero concluso con un contenuto diverso, ciascuna parte può chiedere all'altra l'adeguamento del contratto...*».

*Antonio Gambaro, Alberto Salvadè, Edoardo Courir, Stefano Silvestri, Federico Valle  
Studio Legale Bird & Bird*